

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarelli

parzarelli@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 16 gennaio 2018

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

IL PROBLEMA DELLA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE FORNITORI A CAVALLO DELL'ANNO

Ci riallacciamo alla nostra precedente Circolare del 14 dicembre 2017 relativamente alla **possibile perdita dell'Iva** sulle fatture fornitori a cavallo d'anno, cioè quelle datate 2017 ma pervenute e registrate dai clienti nel 2018.

Vi avevamo scritto che le nuove disposizioni, a nostro avviso illegittime e censurabili in sede europea, limitano ingiustificatamente il diritto alla detrazione dell'Iva consentendolo, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 in cui lo stesso è sorto.

In altre parole, se la fattura fornitore è datata 2017, la detrazione dell'Iva da parte del cliente/cessionario deve avvenire nello stesso anno. Ciò comporta che l'IVA relativa ad un acquisto di beni effettuato nel 2017 potrà essere detratta solo come Iva acquisti 2017 e, al massimo, entro il 30 aprile 2018 inserendola nella dichiarazione annuale IVA per il 2017.

Non si capiscono i motivi di questa norma che, paradossalmente, crea solo inutili problemi e costi per i contribuenti, senza apparenti vantaggi per l'Erario, anche se nasce il sospetto di una ulteriore occulta manovra atta ad incrementare le entrate.

Nessun problema invece per le fatture di prestazioni di servizi datate 2018, anche se inerenti una prestazione del 2017. Ugualmente nessun problema si pone per gli acquisti intracomunitari, dove conta la data di ricevimento della fattura emessa dal cedente Ue, a nulla influendo la data in cui si considera effettuato l'acquisto dei beni. Ovviamente il ricevimento della fattura deve avvenire nei termini, cioè entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Anche per gli acquisti da San Marino si ritiene valga la data di ricezione della fattura vistata.

Come si temeva, nessuna modifica legislativa è intervenuta nel frattempo. Le software house hanno giustamente evitato di apportare complicate e costose modifiche ai programmi gestionali e più che mai occorre ora ricorrere al fai-da-te.

Gia' in dicembre vi avevamo consigliato di "minacciare" i fornitori affinché inviassero per tempo le loro fatture. Abbiamo anche visto che qualcuno addirittura ha minacciato di non pagarle se non pervenute entro il 15 gennaio!

Ma siamo certi che qualcuna sfuggirà e perverrà dopo la data del 16.1.2018, per cui abbiamo pensato di suggerire qualche possibile comportamento allo scopo di non perdere il sacrosanto diritto di detrarre l'Iva.

PROCEDURE OPERATIVE PER L'IVA DELLE FATTURE FORNITORI DATATE 2017 RICEVUTE NEL 2018

Vediamo le varie casistiche che si possono presentare con riferimento ai contribuenti mensili, i trimestrali hanno più tempo perché devono effettuare la liquidazione Iva del IV trimestre 2017 entro il 16.3.2018.

1° caso: siamo mensili ed a credito di Iva in dicembre 2017

Rimedio: in assenza di precise istruzioni del Fisco in dottrina, anche se non propriamente corretto, è stato suggerito di disattendere la normativa registrando le fatture che arrivano nel 2018 anche dopo il 16.1 (al massimo fino al 28.2.2018 che è la data di presentazione della Comunicazione trimestrale dei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017), in dicembre 2017.

2° caso: siamo mensili ed a debito di Iva in dicembre 2017 e arriva una fattura d'acquisto datata 2017 dopo il 16.1.2018

Rimedio 1: se il software ce lo consente, sempre disattendendo la norma, si potrebbe ipotizzare di registrarla comunque come mese in dicembre 2017, risulterà un versamento in eccesso fatto il 16.1; rettifichiamo la liquidazione del mese di gennaio 2018 aumentandolo del credito Iva 2017 generatosi e recuperiamo questa Iva già in gennaio col versamento del 16.2.2018;

Se non avessimo la possibilità o non volessimo inserirle in dicembre 2017, anche causa il software, passare al rimedio n. 2.

Rimedio 2: se non c'è la possibilità di inserire le fatture d'acquisto in dicembre 2017 non ci resta che istituire, nel 2018, un sezionale Iva 2017: registriamo tali fatture nel sezionale come Iva DETRAIBILE (se le registrassimo come Iva indetraibile ciò complicherebbe le liquidazioni trimestrali e lo Spesometro).

Esempio: Ipotizzando una fattura d'acquisto di € 100 + Iva 22 datata 2017 che ci perviene l'1.3.2018, la registriamo a marzo 2018 nel sezionale come Iva detraibile; poi rettifichiamo, anche manualmente, la liquidazione Iva del mese di marzo diminuendola dell'Iva (€ 22) di questa fattura; inseriamo questa Iva nell'Iva acquisti della Dichiarazione annuale Iva di aprile 2018 per non perderla.

A questo punto (dipende dal software gestionale) se ci riusciamo modifichiamo (+ 22) il riporto del credito Iva dell'anno precedente; se non ci riusciamo aggiungiamo + 22 nella liquidazione di aprile 2018.

Nella comunicazione della liquidazione trimestrale Iva del 1° trimestre 2018 lasciamo l'imponibile di 100 ma come Iva detratta togliamo i 22 (perché diventa detraibile solo in aprile con la presentazione della Dichiarazione annuale Iva). Nello Spesometro nessun problema in quanto si basa su quanto registrato nel periodo.

I commentatori hanno ipotizzato anche altri rimedi che, tuttavia, ci paiono più complicati.

I contribuenti a credito di Iva che intendono richiedere il rimborso e necessitano del Visto di conformità, è bene che ritardino la presentazione della Dichiarazione annuale Iva, al fine di evitare che una fattura d'acquisto 2017 giunta tardivamente modifichi l'importo già oggetto di Visto.

Ricordiamo infine che sia la Comunicazione trimestrale Iva del 4° trimestre 2017 che lo Spesometro del 2° semestre 2017 scadono il 28.2.2018.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul nostro sito www.studio-dott-comm.it.